

# Statuto

## Art. 1 – Denominazione e Sede

In data 22 Aprile 2011 è costituita l'Associazione denominata "Circolo Fotografico Carpe Diem" con sede legale presso il domicilio del presidente provvisoriamente in Via Diaz, 9 Cernusco sul Naviglio.

## Art. 2 – Durata

La durata dell'associazione è stabilita da oggi a tempo indeterminato.

## Art. 3 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione **non ha fini di lucro**, e intende essere retta e regolata dalle norme del Codice Civile ed operare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

Intende inoltre **promuovere e diffondere la fotografia in tutte le sue forme**, mediante l'organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione, a soci e a terzi, di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico; coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi.

## Art. 4 – Obiettivi ed organizzazione

L'Associazione intende realizzare i propri scopi tramite la frequentazione di più persone, denominati Soci, in una sede/laboratorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici. Per il conseguimento degli scopi sociali di cui all'Art.3, l'Associazione intende dar vita a tutte le iniziative culturali, promozionali, di cooperazione, di consulenza e d'assistenza utili al perseguimento di detti scopi.

## Art. 5 – Patrimonio ed esercizio sociale

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della stessa, la denominazione ed il marchio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione dei Soci; da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative; da versamenti volontari degli associati; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti o privati in genere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni per la fornitura di servizi o di opere collettive. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal C.D. il bilancio consuntivo e preventivo.

Eventuali proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

I soci che recedono non possono vantare diritti sul patrimonio sociale.

## Art. 6 – Soci

Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal C.D.. Gli associati si dividono soci fondatori e soci ordinari. Sono Soci Fondatori coloro che risultano all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono la finalità dell'Associazione e facciano richiesta scritta di ammissione.

I Soci acquisiscono tale titolo in seguito al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e alla presa d'atto del presente statuto.

L'iscrizione dei Soci ha validità fino al termine dell'esercizio finanziario.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e partecipano alle assemblee con diritto di voto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto.

La qualità di socio si perde, per decesso, per dimissioni, per ritardato pagamento della quota associativa entro un mese dalla scadenza, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

## Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il segretario e il Tesoriere.

## Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblee, tutti i soci regolarmente iscritti. A ciascun socio spetta un voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni persona fisica non può ricevere più di due deleghe.

I Soci sono convocati in assemblea su delibera del C.D. in forma scritta con minimo 15 gg di anticipo.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno ¼ dei soci mediante comunicazione scritta indirizzata al presidente.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; per il rinnovo delle cariche sociali; e per deliberare su eventuali direttive d'ordine generale ed ordinario che C.D. intende sottoporre ad approvazione da parte dell'assemblea. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza, metà più uno, dei voti presenti e rappresentati ad eccezione che per l'elezione delle cariche sociali da effettuare a scrutinio segreto. Tale votazione si ritiene valida a seguito di conseguimento di maggioranza semplice. In caso di parità si prosegue al ballottaggio tra i membri che hanno ricevuto lo stesso numero di voti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di più della metà dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. La data di questa

seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto; E' convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità dell'Assemblea Ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto, scioglimento dell'Associazione, o quando lo ritenga necessario. L'A.S. può essere convocata a seguito di richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quarto degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati. I Soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto, ma non possono alterare le finalità dell'Associazione definite dal precedente Art.3.

#### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- i) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso.
- ii) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea
- iii) deliberare sulle spese, sugli acquisti, sulle convenzioni e su qualsiasi altra operazione di spesa per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- iv) predisporre ed approvare il programma di attività annuale e dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dall'assemblea.
- v) richiedere ed accettare contributi da soggetti privati e pubblici.
- vi) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun socio e deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.
- vii) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri (presidente, tesoriere, segretario e due consiglieri) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per voto a scrutinio segreto e con la durata di un anno o comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, dietro convocazione scritta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del C.D. da lui designato.

#### **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio Direttivo può attribuirgli. Egli è garante del rispetto dello Statuto e del perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione; ha la responsabilità della gestione del patrimonio dell'Associazione; inoltre cura la normale amministrazione, l'apertura o chiusura di conti bancari ed i prelevamenti dei conti correnti, con facoltà di delegare il Segretario allo svolgimento di queste attività. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci con scrutinio segreto, dura in carica un anno e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio Direttivo, il segretario assume la funzione di presidente sino all'elezione.

#### **Art. 11 – Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri. Il Segretario ha il compito di curare l'organizzazione e la documentazione delle attività dell'associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un Socio delegato dal Presidente.

#### **Art. 12 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Egli ha il compito di predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo sono sottoposti all'approvazione della Assemblea ordinaria dei Soci. Il Tesoriere tiene aggiornato il libro dei Soci ed i libri e i documenti contabili, riscuote le quote sociali, collabora alla buona riuscita delle attività del circolo.

#### **Art. 13 – Norme finali e generali**

- i) Rimborsi spese – compensi: a tutti gli Organi Sociali ed ai collaboratori volontari non competono compensi di alcun genere, ma eventualmente solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque in misura non superiore all'effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.
- ii) Scioglimento: in caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri; il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad un'altra associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe.
- iii) Regolamento: particolari norme interne e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento attuativo da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
- iv) Fine mandato: Il consiglio direttivo uscente si impegna al passaggio di consegne alla scadenza del mandato mediante un affiancamento delle cariche per almeno 15 giorni.
- v) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.